



SENT. 92/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA

Presidente

Ida CONTINO

Consigliere

Lucia d'AMBROSIO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Ilaria CHESTA

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61969

del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n.

112/2024, depositata il 14/10/2024 e notificata il 16/10/2024

promosso da:

MARRAZZO Ida, nata il 18/8/1996 a Nocera Inferiore (Sa), c.f.

MRRDIA96M58F912K, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio

Auricchio (c.f. RCCNTN56D25H860Z), elettivamente domiciliata

all'indirizzo PEC antonio.auricchio@pecavvocatinola.it

[APPELLANTE]

contro

	- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> ;	
	- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale <i>pro-tempore</i> ;	
	VISTO l'atto d'appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 3 marzo 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott. Luca Fruscione, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv. Antonio Auricchio, in rappresentanza dell'appellante MARRAZZO Ida, ed il Pubblico ministero, v.p.g. Antongiulio Martina.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 112/2024, depositata il 14 ottobre 2024 e notificata il 16 ottobre 2024, la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, condannava MARRAZZO Ida al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 13.963,88, da intendersi già rivalutata e da maggiorare degli interessi legali, pari al 40% di quanto percepito a titolo di retribuzione (euro 34.909,70) come collaboratore scolastico negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.	
	Più in dettaglio, la Procura regionale, reperiti plurimi e convergenti riscontri in ordine al fatto che il titolo di studio utilizzato (in data 28/10/2017) per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA della provincia di Novara, valevoli per il triennio 2017/2019, dalla MARRAZZO - ossia il diploma di <i>“Operatore servizi di ristorazione - Settore cucina”</i>	
	2	

	asseritamente conseguito presso l'Istituto professionale paritario "Passarelli",	
	con il punteggio di 100/100, nella sessione straordinaria di esami tenutasi	
	nell'agosto 2013 – era falso (circostanza per la quale la stessa era stata rinviata	
	a giudizio per i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 640, comma 2, n. 1, c.p.),	
	reputava che gli incarichi di supplenza fossero stati quindi ottenuti in	
	violazione di norme imperative e di ordine pubblico, in grado di comportare	
	la radicale nullità dei contratti di lavoro stipulati per illiceità della causa o	
	dell'oggetto.	
	Dall'attività investigativa condotta in sede penale, infatti, era emersa, per	
	quanto d'interesse in questa sede, presso il predetto istituto scolastico,	
	un'attività di falsificazione e rilascio dei diplomi, nonché la creazione anche	
	di falsi registri e di falsi verbali di commissione d'esame.	
	Pertanto, esclusa l'operatività della previsione di tutela del lavoratore di cui	
	all'art. 2126 c.c., l'organo requirente contabile riteneva che la retribuzione	
	percepita in conseguenza della produzione del titolo di studio falso integrasse	
	un danno erariale, imputabile a titolo doloso alla convenuta.	
	La Sezione territoriale, respinta la richiesta di sospensione del giudizio in	
	attesa della definizione della vicenda penale (all'epoca esitata nel rinvio a	
	giudizio emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 4 marzo 2024),	
	nel merito, affermava che <i>"sulla base degli elementi indiziari versati in atti,</i>	
	<i>non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo conseguito dalla</i>	
	<i>convenuta né sulla consapevolezza di tale falsità in capo alla stessa"</i> .	
	Inoltre, evidenziava l'irrelevanza, sotto il profilo causale, della circostanza che	
	la convenuta disponesse di altro e idoneo titolo di studio per l'accesso alla	
	medesima graduatoria. Infatti, avendo la stessa indicato come unico titolo di	

	accesso il diploma falso - in ragione del più elevato punteggio (100/100)	
	rispetto al (vero) titolo alternativo (diploma di scienze umane, conseguito con	
	il punteggio di 60/100) – si era assicurata una migliore posizione in	
	graduatoria.	
	Con riferimento all’ammontare dell’addebito, il primo giudice riteneva di	
	dover rimeditare l’orientamento giurisprudenziale che, in vicende analoghe,	
	aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. (richiama Sez.II	
	app.n.159/2024)	
	Ponendo in risalto la peculiarità del caso, ravvisata nella disponibilità di un	
	ulteriore titolo astrattamente idoneo e qualificante (diploma di scienze	
	umane), seppure non utilizzato, riteneva che l’ulteriore titolo rendesse la	
	convenuta <i>“idonea a rendere la specifica prestazione lavorativa</i>	
	<i>indebitamente ottenuta”</i> . (pag.9) Chiariva, ulteriormente che, sebbene con la	
	spendita di un titolo falso la stessa avesse illegittimamente scavalcato altri	
	candidati, la sua prestazione lavorativa aveva indubbiamente avuto una	
	qualche utilità per l’Amministrazione, <i>“essendo la sua idoneità non solo</i>	
	<i>apprezzabile in relazione alla non particolare elevata qualificazione delle</i>	
	<i>mansioni svolte, ma anche chiaramente testimoniata, dal possesso di un</i>	
	<i>differente idoneo titolo di accesso”</i> (pag.9).	
	Nel contempo però escludeva che il differente titolo di accesso fosse	
	sufficiente ad elidere integralmente il danno (richiamando Sez. Lombardia n.	
	97/2024) in quanto <i>“si tratta di disciplina civilistica....volta alla tutela del</i>	
	<i>lavoratore con il riconoscimento dell’irripetibilità della retribuzione per la</i>	
	<i>prestazione resa”</i> ; <i>“altro è invece l’approccio della responsabilità</i>	
	<i>amministrativa, laddove non si discute di retribuibilità della prestazione resa,</i>	
	4	

	<i>ma di danno subito dall'amministrazione e, logico corollario, di effettiva</i>	
	<i>utilità (o meno) della prestazione ricevuta” (pag.10).</i>	
	Pertanto, pur ravvisando l'esistenza di un danno erariale, in quanto, ancorché	
	per mansioni non elevate, la condotta della convenuta aveva privato	
	l'Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello	
	che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in	
	graduatoria, quantificava il nocumento (<i>“danno da minor valore della</i>	
	<i>prestazione resa, rispetto a quella attesa”</i> - pag.13), attraverso la valutazione,	
	in via equitativa, delle utilità comunque conseguite, nella misura percentuale	
	del 40% della retribuzione corrisposta.	
	Avverso tale decisione proponeva appello la MARRAZZO, con atto notificato	
	il 14 dicembre 2024 e depositato in data 7 gennaio 2025.	
	Con il primo motivo di gravame, contestava la sussistenza del danno,	
	sostenendo che il possesso di altro titolo di livello superiore (diploma di	
	maturità) la rendeva non solo idonea allo svolgimento delle mansioni richieste	
	ma garantiva quegli standard qualitativi che lo stesso bando di concorso	
	imponessa.	
	D'altra parte, avendo lavorato come collaboratore scolastico per due anni	
	senza ricevere richiami, ammonizioni o contestazioni, non vi erano elementi	
	per ipotizzare che la prestazione lavorativa svolta non fosse qualitativamente	
	congrua e, in definitiva, <i>“di minore utilità”</i> .	
	Inoltre, evidenziava che l'attività che era stata chiamata a svolgere si	
	sostanzialmente nel controllo e nella pulizia dell'istituto scolastico, attività per la	
	cui esecuzione, fino al 2008, veniva richiesto il solo possesso della licenza	
	media (d.m. 9 giugno del 2005 n. 55) e, successivamente, condizionato al	
	5	

	In particolare, rilevava che la circostanza che la sig.ra MARRAZZO	
	disponesse di altro titolo di studio era stata adeguatamente valutata dalla	
	Sezione territoriale ai fini della valutazione delle utilità della prestazione dalla	
	stessa resa e, pertanto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione,	
	tenendone, quindi, conto ai fini della quantificazione del danno.	
	In ogni caso, evidenziava che a nulla valesse che il diploma di maturità	
	magistrale e quello in concreto utilizzato erano equivalenti ai fini dello	
	svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico rilevando, piuttosto, il	
	voto conseguito, sicché evidentemente, è maggiormente qualificato chi abbia	
	conseguito un diploma di qualifica con il massimo dei voti (come nel caso del	
	falso diploma di qualifica prodotto dalla MARRAZZO) rispetto a chi abbia	
	conseguito un diploma di maturità con il minimo dei voti (come nel vero	
	diploma in possesso della MARRAZZO).	
	Contestava, inoltre, la rilevanza dell'assenza di richiami, ammonizioni o	
	contestazioni: la sufficienza della prestazione non esclude che, ove la	
	MARRAZZO non avesse fatto illecitamente uso del falso diploma, il suo	
	posto sarebbe stato ottenuto da un soggetto che avrebbe potuto espletare una	
	prestazione "eccellente" e l'Amministrazione, all'esito della graduatoria,	
	avrebbe avuto la possibilità di fruire della migliore prestazione a parità di	
	retribuzione.	
	Ancora, con riferimento al secondo motivo di gravame, esponeva che gli	
	assunti dell'appellante erano inammissibili, oltre che infondati ed	
	inconferenti.	
	Nel premettere che la doglianza non era congruente con la motivazione	
	addotta dalla Sezione territoriale e, perciò, inammissibile, - in ordine alla	
	7	

	circostanza di avere esibito e non soltanto autocertificato la pergamena del	
	falso titolo di studio - osservava che, comunque, era inapplicabile, <i>ratione</i>	
	<i>temporis</i> , la disposizione normativa di cui all’art. 21, secondo comma, del d.l.	
	76/2020, invocata dalla MARRAZZO e comunque, la sua condotta era	
	palesamente connotata da dolo.	
	All’udienza del 3 marzo 2026, l’avv. Auricchio, per l’appellante ed il	
	rappresentante della Procura generale, v.p.g. Martina, enunciavano le	
	rispettive conclusioni, illustrandone i motivi, come compendiate nel verbale	
	d’udienza in atti.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	L’appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.	
	Preliminarmente, occorre chiarire che la statuizione del primo giudice,	
	secondo cui “ <i>sulla base degli elementi indiziari versati in atti, non vi possono</i>	
	<i>essere dubbi né sulla falsità del titolo conseguito</i> ” (pag. 5 della sentenza) dalla	
	MARRAZZO, articolata tenendo conto delle congruenti risultanze delle	
	informative della polizia giudiziaria presso il Tribunale di Vallo della Lucania	
	(nr. 349/2019 e sotto numerazioni; copia dell’informativa “Athena” della	
	medesima Sezione di PG, copia dei verbali di interrogatorio di persone	
	informate dei fatti), non è stata oggetto di specifica contestazione in sede di	
	appello.	
	Anzi, la parte appellante, con affermazioni dal tenore quasi confessorio, ha	
	dichiarato che “ <i>se è pur vero che tutti gli elementi di indagine richiamati ed</i>	
	<i>acquisiti dalla Procura di Vallo della Lucania, gettano non poche ombre sulla</i>	
	<i>validità dell’esame di qualifica</i> ” (pag. 9 atto di appello).	
	8	

	Sicché, deve ritenersi definitivamente acclarato che il titolo (l'unico) utilizzato	
	dalla MARRAZZO ai fini dell'inserimento nella graduatoria del personale	
	ATA fosse falso.	
	In questa, vincolata, prospettiva deve svolgersi la valutazione di fondatezza	
	dei motivi di appello.	
	Con il primo motivo, è stata contestata la sussistenza del danno erariale	
	sostenendo che, in ragione:	
	- del possesso di altro titolo di studio abilitante,	
	- della tipologia di attività che l'inserimento nella graduatoria	
	permetteva di svolgere (<i>"collaboratrice scolastica ex bidella"</i> , così	
	testualmente a pag. 5 dell'atto di appello), non richiedente specifiche	
	professionali e competenze (per via della <i>"natura umile"</i> delle	
	prestazioni, così testualmente a pag. 7 dell'atto di appello);	
	- dell'assenza di richiami, ammonizioni o contestazioni nei due anni di	
	svolgimento delle mansioni, indicativa di prestazioni qualitativamente	
	in linea con gli standard attesi	
	sarebbero ravvisabili significative utilità per l'Amministrazione scolastica, di	
	consistenza tale da elidere integralmente il danno riveniente dalle indebite	
	remunerazioni corrisposte.	
	Tale ricostruzione non è condivisa da questo Collegio di appello.	
	Occorre innanzitutto chiarire che la vicenda è insensibile al suggestivo e	
	reiteratamente evocato argomento secondo cui la MARRAZZO disponeva di	
	un titolo, questo legalmente conseguito, che le avrebbe comunque consentito	
	di chiedere l'inserimento nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi di	
	supplenza in qualità di personale ATA, per il profilo professionale di	
	9	

	“collaboratore scolastico”.	
	Non può cioè annettersi rilevanza ad un fatto rimasto totalmente estraneo al	
	concreto sviluppo causale, supponendo che lo stesso avrebbe consentito di far	
	conseguire una posizione equivalente a quella ottenuta attraverso	
	l'utilizzazione del titolo falso di studio.	
	In disparte la considerazione che il titolo di studio valido era stato conseguito	
	con la valutazione minima (60/100) e che, perciò, con ragionevole evidenza,	
	non avrebbe consentito il raggiungimento della posizione nella graduatoria	
	che aveva poi permesso all'odierna appellante di stipulare contratti individuali	
	di lavoro a tempo determinato dal 17 settembre 2018 al 31 agosto 2020, e che,	
	comunque, difetta qualsiasi riscontro probatorio circa l'ipotetica similarità dei	
	risultati conseguibili con l'uno (vero) o l'altro (falso) titolo, ogni valutazione	
	dello scenario congetturato è preclusa dalla circostanza che il fatto storico per	
	il quale v'è causa è quello originato dall'impiego del titolo falso nella	
	<i>“domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza</i>	
	<i>fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA”</i> del 28	
	ottobre 2017.	
	In tale domanda, infatti, la MARRAZZO ha richiesto l'inserimento nella 3 ^a	
	Fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per il titolo di studio <i>“Qualifica</i>	
	<i>di Operatore servizi di ristorazione conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso</i>	
	<i>Istituto Passarelli “Passarelli” di San Marco di Castellabate</i> votazione	
	<i>riportata 100/100”</i> .	
	Occorre, poi, escludere che la tipologia delle prestazioni richieste,	
	caratterizzata da attività prevalentemente materiali e fungibili, possa costituire	
	una variabile in grado di condizionare in modo del tutto assorbente la	
	10	

	valutazione della consistenza del danno.	
	Che un danno erariale sia scaturito dalla violazione dell'imperativa disciplina	
	regolante l'accesso al pubblico impiego, nella specie scolastico, non è un	
	profilo in contestazione; dunque, il relativo capo è passato in giudicato.	
	Come pure non è in contestazione, per il modo in cui si è concretamente	
	articolato il giudizio (accoglimento solo parziale della domanda della Procura	
	regionale e mancata proposizione di appello, da parte di quest'ultima, per la	
	porzione di controversia in cui è risultata soccombente), che l'intervenuta	
	esecuzione della prestazione lavorativa abbia permesso all'Amministrazione	
	scolastica di ottenere utilità di consistenza pari, secondo la valutazione	
	equitativa compiuta dal primo giudice, al 60% degli importi	
	complessivamente erogati.	
	Controversa, in questa fase del giudizio, è solo la consistenza di questa <i>utilitas</i> ;	
	ad opinione dell'appellante, anziché essere parziale, come statuito in primo	
	grado, dovrebbe essere integrale, in ragione della fungibilità delle " <i>umili</i> "	
	prestazioni richieste al collaboratore scolastico e del modo in cui le stesse sono	
	state in concreto esercitate (adeguate agli standard qualitativi richiesti e quindi	
	in assenza di richiami e contestazioni).	
	Il fatto che il profilo professionale per il quale la MARRAZZO ha stipulato i	
	contratti di lavoro fosse quello di collaboratore scolastico e, perciò, che fosse	
	chiamata a svolgere compiti, non richiedenti alcuna preparazione specialistica,	
	(di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia dei	
	locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica	
	sui locali scolastici), a ben vedere, non neutralizza l'antefatto di aver ottenuto	
	illecitamente il posto di lavoro pubblico e di essere conseguentemente stata	
	11	

	retribuita a carico del bilancio dello Stato.	
	Detto altrimenti, la tipologia di attività non è elemento idoneo a condizionare	
	la più favorevole valutazione delle utilità conseguite dall'Amministrazione	
	nella misura del 100% e, correlativamente, a elidere del tutto il danno,	
	invocando l'art. 2126 c.c.	
	Tale norma, ritenuta applicabile anche laddove il datore di lavoro sia una	
	pubblica amministrazione (cfr. Corte cost. sent. 8/2023, che richiama Corte di	
	cass. ordd. 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), nel	
	prevedere che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce	
	effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, limita l'operatività	
	della misura di salvaguardia del lavoratore per i casi in cui la nullità derivi	
	dall'illiceità dell'oggetto o della causa.	
	Secondo un chiaro orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nella	
	sentenza impugnata, (Sez. II app.n.159/2024) “ <i>la violazione delle norme</i>	
	<i>imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e</i>	
	<i>fondamentali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di</i>	
	<i>esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è</i>	
	<i>suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato</i>	
	<i>per illiceità della causa o dell'oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di</i>	
	<i>riconoscere nessuna utilitas derivante dalla prestazione resa in assenza di</i>	
	<i>idoneo titolo di studio”</i> .	
	Invero, nell'ambito dell'impiego pubblico, il complesso di stringenti	
	condizioni, sostanziali e procedurali, imposte dalla legge per l'accesso, oltre	
	che essere finalizzato alla selezione dei soggetti in grado di assicurare	
	prestazioni del livello qualitativo richiesto dallo specifico profilo	
	12	

	professionale, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e	
	dell'imparzialità imposti dall'art. 97 cost., è posto a garanzia anche	
	dell'interesse pubblico alla corretta, efficiente ed efficace allocazione delle	
	risorse: l'insieme delle condizionalità è talmente penetrante che il rispetto	
	delle stesse diviene presupposto di legittimità della spesa sostenuta	
	dall'Amministrazione pubblica.	
	Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, la produzione di un titolo di	
	studio falso e l'inscindibile collegamento con l'inserimento in graduatoria	
	avvenuto in modo fraudolento, determina una ipotesi di illiceità della causa	
	per contrasto con i principi pubblicistici caratterizzanti la disciplina di settore,	
	di talchè è da escludere, in radice, l'operatività della tutela di cui al menzionato	
	art. 2126 c.c.	
	La rilevata inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. comporta che l'intera vicenda	
	debba essere trattata con lo strumentario giuridico tipico del giudizio di	
	responsabilità amministrativa e, dunque, potrebbe comunque pervenirsi ad	
	una valorizzazione di quelle utilità che risultassero essersi ottenute in	
	conseguenza della prestazione lavorativa.	
	Un simile apprezzamento, in linea con quanto affermato in taluni precedenti,	
	deve compiersi attraverso la ponderazione delle utilità acquisite in concreto	
	dall'Amministrazione, anche tenendo conto della specifica natura dell'attività	
	lavorativa e dei titoli abilitanti al suo svolgimento, giungendosi quindi a	
	riconoscere, in caso di attività che non richiedano il possesso di conoscenze	
	specialistiche, comunque una <i>utilitas</i> atta ad abbattere il danno risarcibile (per	
	tutte Sez. III app.n.279/2001).	
	In altri termini, in sede contabile, la illiceità della causa comporta sempre la	
	13	

	preclusione all'operatività dell'art. 2126 c.c. indipendentemente dalla	
	tipologia di prestazioni, siano esse altamente qualificate e specialistiche e,	
	come tali, richiedenti titoli di studio apicali (laurea) o particolari abilitazioni	
	professionali, ovvero siano a basso tenore specialistico (per usare la	
	terminologia dell'appellante: “ <i>umili</i> ”) e, quindi, non richiedenti percorsi	
	formativi lunghi ed articolati.	
	La valutazione dell'utilità della prestazione lavorativa, cioè, non deriva da una	
	modulazione dell'impiego dell'art. 2126 c.c., operata attraverso la	
	considerazione della maggiore o minore elevatezza del titolo di studio o di	
	abilitazione richiesti. È solo la conseguenza, in applicazione dell'art.1, comma	
	1-bis della l.n.20/1994, di una valutazione di apprezzabilità o meno delle	
	utilità rivenienti in occasione della prestazione di attività lavorative eseguita	
	in presenza di una causa illecita del rapporto di lavoro. È evidente che la	
	considerazione di detta utilità risenta in maniera estremamente significativa	
	del livello di fungibilità delle qualificazioni professionali del prestatore	
	l'opera. È per questo che l'orientamento della giurisprudenza è nel senso	
	prevalente di escludere <i>in toto</i> la considerazione delle utilità in caso di	
	prestazioni lavorative ad alto tasso di specializzazione, quali quelle richiedenti	
	il titolo di studio della laurea, e di ammetterla invece, sia pure in una sola	
	misura percentuale per quelle connotate da una preparazione non specialistica,	
	quali quelle meramente esecutive.	
	Nel caso di specie, va anzitutto premesso che la mitigazione di tale danno,	
	operata dalla Corte territoriale in ragione della valorizzazione delle	
	corrispondenti utilità conseguite dall'Amministrazione datoriale in	
	conseguenza delle prestazioni di lavoro rese, è stata senza ombra di dubbio	

	benevola, ma tuttavia costituisce capo non impugnato e quindi passato in	
	giudicato .	
	Ciò detto, ad avviso di questo Collegio di appello, non è ulteriormente	
	elevabile come preteso invece dall'appellante in ragione della tipologia di	
	attività, che non richiedeva conoscenze specialistiche e professionalmente	
	qualificate, e dell'intervenuto svolgimento delle mansioni senza demerito.	
	Ad avviso di questo Collegio non può, infatti, essere ignorato che la Corte	
	costituzionale ha reiteratamente evidenziato che la responsabilità	
	amministrativa, pur non smarrendo la sua natura risarcitoria di fondo,	
	comunque presenta un carattere composito, in ragione del concorrere di	
	<i>“elementi restitutori e di deterrenza”</i> , dunque anche <i>lato sensu</i> sanzionatori,	
	(tra le più recenti, sentenze n. 132/2024, 123/2023 e n. 203/2022), di talchè si	
	discosta dall' <i>“archetipo della comune disciplina civilistica”</i> (sent.	
	n.132/2024), sia della responsabilità aquiliana che contrattuale.	
	Ciò posto, è di palmare evidenza cha l'integrale elisione del danno risarcibile	
	attraverso il riconoscimento della integrale utilità della prestazione resa, pur a	
	fronte di un comportamento tenuto dalla MARRAZZO nella procedura di	
	accesso al posto palesemente fraudolento, a prescindere dal contenuto delle	
	mansioni rientranti nello specifico profilo professionale, fungibili e generiche,	
	finirebbe per de-sostanziare l'istituto, eliminando una delle sue essenziali	
	componenti (quella della prevenzione), incentivando condotte, come nel caso	
	di specie, illecite anche di rilievo penalistico, peraltro inseritesi nell'ambito di	
	un più esteso e articolato contesto truffaldino.	
	Pertanto, nel caso di accesso al pubblico impiego con produzione di titoli	
	legittimanti falsi, resta irrilevante la tipologia delle mansioni come pure il	
	15	

	possesso di altri titoli validi astrattamente legittimanti ma volontariamente non	
	utilizzati (e questo, secondo il principio del “ <i>più probabile che non</i> ” in	
	ragione della più bassa votazione) al fine di affermare che l’esborso subito	
	dall’Amministrazione sia stato “ <i>comunque</i> ”, nella misura integrale,	
	produttivo di “ <i>vantaggi</i> ”, in tal modo mandando, quindi, assolti soggetti che	
	hanno fraudolentemente ottenuto il posto di lavoro a scapito di coloro che	
	hanno partecipato alle procedure concorsuali in modo corretto e regolare.	
	Palesemente infondato è anche il secondo motivo di appello con il quale la	
	MARRAZZO contesta l’attribuzione dell’addebito a titolo di dolo.	
	È in proposito sufficiente rilevare che il conseguimento nella posizione in	
	graduatoria che ha permesso di stipulare i due contratti di lavoro a tempo	
	determinato, in esecuzione dei quali sono stati erogati gli emolumenti	
	integranti il danno erariale, è avvenuto a seguito della formalizzazione di una	
	domanda nella quale, del tutto volontariamente, è stato dichiarato il possesso	
	di un titolo di studio poi risultato falso.	
	In una vicenda, qual è quella in esame, è addirittura paradossale che la	
	MARRAZZO si reputi “ <i>vittima di un raggirato operato dall’istituto paritario</i> ”	
	(cfr. pag. 9 dell’atto di appello). E ciò in quanto quel titolo era formalmente	
	assistito da una certificazione (la pergamena) che dava conto del superamento	
	di un esame (equivalente all’esame di Stato) e del brillante punteggio	
	conseguito. Sfugge da ogni logica che la MARRAZZO, senza aver frequentato	
	il corso da operatore del servizio della ristorazione senza aver sostenuto	
	l’esame finale e senza quindi essersi vista attribuire il massimo punteggio	
	raggiungibile in quell’esame, possa, soltanto per mera leggerezza, aver	
	utilizzato quel titolo, mai effettivamente conseguito, per l’inserimento in una	
	16	

graduatoria pubblica, restando del tutto irrilevante la circostanza che lo abbia

o meno “*esibito*” e non soltanto “*autocertificato*” nella domanda.

Infine, pur con la precisazione che la disposizione evocata dall’appellante,

ossia l’art. 21, comma 2, del d.l. n.76/2020, convertito in l. n.120/2020, (a

tenore di cui la responsabilità amministrativa “ è *limitata ai casi in cui la*

produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui

dolosamente voluta”) riguarda solo una porzione estremamente esigua del

segmento temporale cui si riferisce il danno (ossia dal 17 luglio 2020, data di

entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, al 3 agosto 2020, data di cessazione del

contratto di lavoro illecitamente stipulato), la stessa è del tutto irrilevante nella

vicenda in esame nella quale, la volontà dell’evento dannoso è indubbiamente

sussistente, anche nei soli termini, del dolo di matrice penalistica, c.d.

“*eventuale*” (*ex pluribus*, Sezioni unite penali, sent. 18 settembre 2014, n.

38343 richiamata da Corte conti, Sez. II app. n.176/2024 per la cui sussistenza

è sufficiente “*una positiva adesione all’evento, una volontà indiretta nei*

confronti delle conseguenze collaterali ed accessorie della condotta, che,

sulla base di una chiara visione delle prospettive di quest’ultima, esprima una

volontaria determinazione alla condotta antigiusuridica”).

Conclusivamente, l’appello è infondato e, per l’effetto, deve essere

confermata integralmente la sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura

indicata in dispositivo, in favore dello Stato

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello

definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.

Liquida, a beneficio dello Stato, le spese del giudizio in complessivi euro

144,00 (centoquarantaquattro/00), ponendo il relativo onere a carico della

parte appellante risultata soccombente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Rizzi

dott.ssa Daniela Acanfora

F.to digitalmente

F.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco